

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1013 DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 2022

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese ed esteso al Vietnam e alla Repubblica democratica popolare del Laos in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA

1.1. Inchiesta precedente e misure in vigore

- (1) Con il regolamento (CE) n. 119/97 ⁽²⁾ il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo compreso tra il 32,5 % e il 39,4 % sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli («meccanismi») originari della Repubblica popolare cinese («RPC» o «paese interessato») e un dazio antidumping definitivo del 10,5 % sulle importazioni originarie della Malaysia. Tali aliquote del dazio erano applicabili ai meccanismi diversi da quelli con 17 o 23 anelli, mentre per i meccanismi con 17 e 23 anelli l'importo del dazio era pari alla differenza tra il prezzo minimo all'importazione (325 EUR per 1 000 unità) e il prezzo franco frontiera comunitaria, non sdoganato, se quest'ultimo era inferiore al prezzo minimo all'importazione.
- (2) Con il regolamento (CE) n. 2100/2000 ⁽³⁾, il Consiglio ha aumentato i dazi sopraindicati per i meccanismi cinesi diversi da quelli con 17 o 23 anelli, in seguito a un'inchiesta antiassorbimento a norma dell'articolo 12 del regolamento di base. I dazi modificati applicabili a tali importazioni dalla RPC andavano dal 51,2 % al 78,8 %.
- (3) In seguito a un'inchiesta antielusione a norma dell'articolo 13 del regolamento di base, con il regolamento (CE) n. 1208/2004 ⁽⁴⁾ il Consiglio ha esteso le misure antidumping definitive alle importazioni di alcuni tipi di meccanismi provenienti dal Vietnam, dichiarati o no originari di tale paese.
- (4) A seguito di un riesame in previsione della scadenza, con il regolamento (CE) n. 2074/2004 ⁽⁵⁾, il Consiglio ha esteso le misure antidumping definitive sulle importazioni di meccanismi originari della RPC. Dato che non era stata presentata alcuna domanda di riesame in previsione della scadenza riguardante le misure applicabili alla Malaysia, queste ultime sono scadute nel gennaio 2002.

⁽¹⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 119/97 del Consiglio, del 20 gennaio 1997, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Malaysia e della Repubblica popolare cinese e decide la riscossione definitiva dei dazi antidumping provvisori imposti su tali importazioni (GU L 22 del 24.1.1997, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 2100/2000 del Consiglio, del 29 settembre 2000, recante modifica del regolamento (CE) n. 119/97 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese (GU L 250 del 5.10.2000, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1208/2004 del Consiglio, del 28 giugno 2004, che estende le misure antidumping definitive istituite dal regolamento (CE) n. 119/97 sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni dello stesso prodotto spedito dalla Repubblica socialista del Vietnam (GU L 232 dell'1.7.2004, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 2074/2004 del Consiglio, del 29 novembre 2004, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese (GU L 359 del 4.12.2004, pag. 11).

